



**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REPUBBLICA ITALIANA**

Il Tribunale di ~~Bi~~, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio RUFFINO, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. ~~15237/2015~~ R.G.

**TRA**

, rappresentato e difeso dagli ~~avvocati Antonio De Rosa e Paola~~  
~~Carone~~ ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, giusta mandato in calce all'atto di citazione;

**attore**

, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. \_\_\_\_\_, che la rappresenta e difende, giusta mandato in atti;

**convenuta**

All'udienza del 23.1.2020 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termine ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

I.- Con atto di citazione, regolarmente notificato in data 20.10.2015,

agiva in giudizio nei confronti della

al fine di ottenere la declaratoria di nullità parziale del contratto di mutuo fondiario stipulato con atto pubblico del 28.9.2010 a rogito del notaio

(rep. n. 57879), per violazione degli artt. 1815, 2 co., 1283, 1284, 1346 e 1418 c.c. e, per l'effetto, accertare l'esatto dare-avere tra le parti.

In particolare, precisava che in data 21.11.2014 gli veniva notificato atto di precetto contenente l'intimazione al pagamento della somma di € 232.784,96, derivante dal contratto di mutuo fondiario sopra citato, a titolo di saldo debito residuo capitale alla data del 31.5.2012 e interessi maturati alla data del precetto.





Proponeva dinanzi al GE ricorso in opposizione ex art. 615, 2 co., c.p.c. avverso la procedura esecutiva immobiliare, la cui fase sommaria si concludeva con il rigetto della richiesta di sospensione e l'assegnazione all'opponente del termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento per l'instaurazione del giudizio di merito. Introduceva pertanto l'attore/opponente il presente giudizio per accertare l'esatto dare – avere tra mutuante e mutuatario, eccependo la nullità parziale del contratto di mutuo per i seguenti motivi: in primo luogo, per l'applicazione di interessi usurari; in secondo luogo, per la prevista capitalizzazione composta della rata nel piano di ammortamento, in contrasto con gli artt. 2 e 3 L. 287/1990; infine, per l'utilizzo del tasso EURIBOR quale parametro di riferimento, in violazione della normativa Antitrust. Insisteva, poi, affinché venisse dichiarata la *“invalidità di eventuali ed arbitrarie decadenze dal beneficio del termine”* nonché la *“risoluzione dei mutui de quibus per fatto e colpa della banca”* e *“l'invalidità parziale dei titoli rilasciati in garanzia, riducendo la garanzia al residuo dare avere”*.

Il tutto con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Si costituiva in giudizio la BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA S.C.P.A. impugnando e contestando tutto quanto eccepito, dedotto e prodotto da parte attrice.

Insisteva per il rigetto di tutte le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite.

La causa veniva istruita mediante CTU tecnico – contabile.

All'udienza del 23.1.2020, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva riservata per la decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..

II.- La domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.

Premesso che il *thema decidendum* si concentra nella verifica della denunciata usurarietà del mutuo per eccedenza degli interessi convenuti rispetto al tasso-soglia, va chiarito che, ai fini della verifica *de qua*, ovvero dell'enucleazione del dato contrattuale da porre in comparazione con il limite di cui alla l. n. 108/1996, occorre anzitutto individuare il c.d. T.A.E.G., nel cui computo devono considerarsi gli interessi corrispettivi, gli interessi di mora e i costi accessori, ovvero tutte le spese direttamente connesse al finanziamento.





La giurisprudenza di legittimità a cui si aderisce, per quanto includa gli interessi moratori all'interno dei costi del credito, esclude che si debba procedere ad una sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, trattandosi di due tassi distinti e alternativi tra loro (cfr. Cass. n. 17447/2019).

Gli interessi convenzionali di mora si calcolano, infatti, sulla rata scaduta e non sul capitale residuo, come quelli corrispettivi, e pertanto non possono essere sommati a quest'ultimi perché riferiti ad una base di calcolo diversa.

Il T.A.E.G. viene, quindi, elaborato tenendo conto di tutti gli oneri connessi al rapporto contrattuale, ovvero di interessi corrispettivi, moratori, anatocistici, nonché di tutte le commissioni, spese e provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedano una remunerazione a favore del mutuante, escluse soltanto quelle per imposte e tasse (sulla ricomprensione degli interessi moratori all'interno del T.A.E.G., Cass. n. 350/2013).

Sulle questioni che precedono si sono conformemente pronunciati anche una parte dei giudici di merito, compreso questo Tribunale (tra le altre, ord. 3/6/2016, in causa n.994/2016 RG).

Sul tema del computo degli interessi moratori, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di rilevare che *“nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare. Tuttavia, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto, un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non solo ai punti percentuali aggiuntivi, che occorre avere riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati”* (Cass. n. 26286/2019).

Per quanto riguarda le conseguenze della riscontrata usurarietà del tasso di interessi, si aderisce a quell'orientamento giurisprudenziale, basato sul tenore letterale dell'art. 1815,





2 co., c.c., secondo cui il debitore non è più tenuto al pagamento della quota dovuta a titolo di interessi, ma solo della sorte capitale residua.

La disposizione di cui all'art. 1815, 2 co., c.c., in virtù della quale "*se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi*" viene, infatti, interpretata dalla giurisprudenza di legittimità come norma avente contenuto sanzionatorio, in quanto volta a contrastare la sproporzione oggettiva tra le prestazioni con la conversione del mutuo da oneroso a gratuito.

Secondo tale concezione, quindi, in caso di usurarietà del tasso applicato al finanziamento, il mutuatario è tenuto a restituire la sola sorte capitale, al netto degli interessi. La conversione del mutuo fa sorgere in capo al mutuatario il diritto alla ripetizione degli interessi indebitamente versati, in quanto usurari.

Pertanto, l'esatto importo di dare-avere tra le parti viene calcolato detraendo dalla somma dovuta a titolo di sorte capitale, per le rate ancora a scadere, l'importo versato a titolo di interessi.

Acclarata la diversa natura tra interessi corrispettivi e interessi moratori, la loro non cumulabilità e la soggezione degli interessi moratori alla normativa antiusura (al pari degli interessi corrispettivi) e ribadito che il legislatore, all'art. 1815, 2 co., c.c., ha voluto sanzionare la pattuizione di interessi sopra soglia, si deve ritenere che, in presenza di interessi moratori usurari, si configura una ipotesi di c.d. usura oggettiva, per effetto della quale il mutuo da oneroso si converte in gratuito (c.d. principio della gratuità del mutuo). Delineato il contesto giuridico della questione controversa, viene in rilievo l'esito del fondamentale mezzo di istruzione esperito in causa. Con la relazione del 26/6/2017, il ctu, Dott.ssa A. Donvito, sulla scorta della documentazione in atti, ha proceduto a verificare il rapporto di dare-avere tra le parti alla data di notificazione del precetto e il rispetto del limite del tasso soglia in relazione sia agli interessi corrispettivi che agli interessi moratori contemplati in contratto.

Nell'effettuare il suddetto accertamento, il ctu, seguendo un percorso logico-argomentativo immune da incompletezze o incongruenze, dal quale pertanto il Tribunale non ha motivo di discostarsi, ha attendibilmente ricostruito il rapporto di dare-avere tra le parti, elaborando conteggi alternativi sulla scorta dei quesiti formulati.





Tra le varie ipotesi contemplate nell'elaborato peritale, si ritiene preferibile, alla luce del quadro giurisprudenziale illustrato, la soluzione di cui all'ipotesi B) a pag. 10, nella quale il T.A.E.G. (costo effettivo del finanziamento) applicabile al contratto alla data della stipula (28.9.2010) è stato raffrontato al tasso-soglia *ratione temporis* vigente.

Da tale raffronto è emerso il superamento del tasso soglia ex L. 108/1996 dal quale discende che il mutuo in questione è affetto da usura. In particolare, dal confronto tra la misura del tasso riproduttivo del costo complessivo della concessione del credito in questione (2,72% + 3 punti per lo *spread* di mora) e quello del tasso-soglia (3,84%) emerge la natura usuraria del mutuo *de quo* e la conseguente nullità ex art. 1815, comma 2, c.c. della clausola relativa alla pattuizione degli interessi.

Tra le opzioni di ricalcolo elaborate dal ctu, va condivisa quella *sub* I) di cui a pag. 10 della relazione, secondo cui l'esatto dare – avere tra le parti è stato ricalcolato sulla base della sola sorte capitale, con esclusione di tutti gli interessi *medio tempore* maturati.

Ne consegue che il debitore è tenuto a restituire la sola sorte capitale residua, dal cui importo devono essere detratte le somme già indebitamente versate a titolo di interessi, che, in quanto usurari, non sono dovuti. Il debito residuo, quindi, ammonta ad €218.240,23 (vedi pag. 11 relazione ctu).

Entro tali limiti deve pertanto accogliersi la domanda dell'attore/ opponente, così come formulata ai capi 1 e 5 del libello introduttivo (con assorbimento delle subordinate domande di cui ai capi 2-3-4), mentre vanno rigettate per la manifesta genericità e comunque per difetto delle occorrenti allegazioni probatorie le domande di cui ai capi 6-7.

III.- In ragione del suevidenziato esito della citazione introduttiva, devono ritenersi sussistenti i presupposti per la compensazione parziale (1/3) delle spese di lite, che per i restanti 2/3 seguono la soccombenza.

Alla liquidazione del compenso deve procedersi ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55, secondo il seguente prospetto, considerando come valore della causa lo scaglione fino a € 260.000,00, applicando i medi tariffari, con riduzione del 40% per la natura della causa, la non rilevante difficoltà delle questioni trattate e la ridondanza delle difese di parte attrice che hanno inutilmente reso più gravoso il processo:





Scaglione di riferimento: da € 52.000,01 a € 260.000,00			
FASI	VALORE MEDIO	RIDUZIONE	IMPORTO LIQUIDATO
Studio	2.430,00	-40%	1.458,00
Introduttiva	1.550,00	-40%	930,00
Istruttoria	5.400,00	-40%	3.240,00
Decisoria	4.050,00	-40%	2.430,00
TOTALE			8.058,00
2/3			5.372,00

Le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, vanno poste a carico di entrambe le parti in pari misura.

#### P. Q. M.

Il Tribunale di ~~\_\_\_\_\_~~, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ~~\_\_\_\_\_~~ nei confronti di BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA S.C.P.A., ogni contraria istanza rigettata, così provvede:

1. ACCOGLIE, per quanto di ragione, la domanda proposta da \_\_\_\_\_ e, per l'effetto:

a) DICHIARA la nullità della pattuizione degli interessi come regolata alle clausole ex artt. 5-6 del contratto di mutuo fondiario stipulato con atto pubblico del 28.9.2010 a rogito del notaio \_\_\_\_\_ (rep. n. 57879) tra \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_

;

b) DICHIARA che la somma dovuta da \_\_\_\_\_ in favore della \_\_\_\_\_ in dipendenza del predetto contratto di mutuo ammonta ad euro €218.240,23, a titolo di sorte capitale residua;

2. CONDANNA la BANCA \_\_\_\_\_, al pagamento, in favore di \_\_\_\_\_, dei 2/3 delle spese processuali, liquidando tale parte nella somma complessiva di €5.904,98, di cui € 532,98 per esborsi (esclusi gli oneri di ctu di cui al capo seguente) e € 5.372,00 per compensi






professionali, oltre a rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti ~~Luca Giustolisi e Donatella~~ dichiaratisi antistatari; compensa tra le parti per il restante terzo;

3. PONE le spese di CTU, come liquidate con decreto del 9/10/2017, definitivamente a carico di entrambe le parti in pari misura, condannando la parte che abbia versato importo inferiore a quanto dovuto alla rifusione in favore dell'altra parte di quanto da essa eventualmente versato in eccedenza.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

, 8.7.2020

Il Giudice – *Antonio Ruffino*

Provvedimento scritto con la collaborazione del MOT dott.ssa Margherita Valeriani

